

Dalle dichiarazioni di carattere non finanziario alla rendicontazione societaria di sostenibilità: una prima lettura della direttiva (UE) 2022/2464

Federico Ceci (Ricercatore TD di diritto dell'Unione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") – 2 marzo 2023

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'evoluzione della rendicontazione societaria di sostenibilità nel contesto dell'Unione: cenni. – 3. Gli obiettivi della direttiva (UE) 2022/2464. – 4. Le novità introdotte. – 5. Considerazioni finali.

1. Il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la [direttiva \(UE\) 2022/2464](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (di seguito, anche, la "Direttiva"), con termine di attuazione fissato, seppur con differenti scadenze stabilite in base alle dimensioni delle imprese coinvolte, al 2024.

La Direttiva in parola costituisce un nuovo tassello del quadro legislativo adottato dall'Unione in materia di *non-financial disclosure*, che mira ad ampliare il numero delle imprese soggette agli obblighi informativi di sostenibilità e a specificarne il contenuto, in precedenza disciplinato dalla [direttiva 2014/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

La direttiva 2014/95/UE, invero, ha introdotto per le imprese di grandi dimensioni, che costituiscono enti di interesse pubblico, l'obbligo di comunicare informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale e al rispetto dei diritti umani, e rappresenta, così, il primo atto tipico adottato in materia di Responsabilità Sociale d'Impresa (nel prosieguo "RSI" o, con l'acronimo in lingua inglese di *Corporate Social Responsibility*, "CSR"). Tuttavia, la limitata efficacia di tale strumento – dovuta al ristretto ambito soggettivo di applicazione e alla mancanza di uno standard comune in base al quale le imprese dovrebbero comunicare le informazioni richieste – ha condotto la Commissione ad impegnarsi, con la comunicazione sul Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019 ([COM \(2019\) 640](#)), a proporre una versione rivista

della direttiva sulla rendicontazione non finanziaria, come parte della strategia per rafforzare le basi per gli investimenti sostenibili. La proposta della Commissione è stata poi presentata il 21 aprile 2021 ([COM\(2021\) 189](#)) e le modifiche contenute nella stessa sono risultate favorevolmente accolte, tanto da restare sostanzialmente invariate nel testo definitivo della Direttiva.

L'adozione di quest'ultima, la cui base giuridica è costituita dagli artt. 50 e 114 TFUE, ha comportato, come si è detto, l'estensione del perimetro delle categorie di imprese da assoggettare agli obblighi di comunicazione, la specificazione del contenuto di tali obblighi attraverso l'indicazione di principi comuni in materia di informativa sulla sostenibilità, nonché la previsione di un'attestazione esterna rispetto alla conformità delle informazioni divulgate. Elementi che, alla luce del complesso e articolato percorso normativo dell'Unione in tema di dichiarazioni non finanziarie, meritano un approfondimento. Pertanto, con il presente lavoro si intende compiere una disamina delle più significative novità introdotte dalla Direttiva, con specifico riferimento a quelle in materia di rendicontazione di sostenibilità, ed effettuarne una prima valutazione.

2. Preliminarmente, occorre evidenziare come sin dal principio dell'azione europea di promozione della CSR, gli obblighi di trasparenza circa gli impatti sociali e ambientali dell'attività di impresa sono stati considerati un settore nevralgico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati in materia.

Invero, sin dalla pubblicazione del Libro Verde del 18 luglio 2001, intitolato "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" ([COM\(2001\) 366](#)), la Commissione ha identificato, seppure in maniera molto ampia e flessibile, i contenuti propri della RSI e, di conseguenza, i settori per i successivi interventi, tra cui, per l'appunto, le informazioni non finanziarie (sul punto, si veda S. MACLEOD, *Reconciling Regulatory Approaches to Corporate Social Responsibility: European Union, OECD and United Nations Compared*, in *European Public Law*, 2007, p. 680 ss.). In particolare, il Libro Verde – oltre a fornire una prima definizione della RSI come "l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate" – ha qualificato la trasparenza sui risultati conseguiti in ambito ambientale e sociale dalle imprese come condizione essenziale per un effettivo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, e, dunque, di una politica vincente per la promozione della CSR. Tale consapevolezza, tuttavia, non ha trovato riscontro, a livello europeo come pure in ambito internazionale, nell'individuazione del genere da informazioni da comunicare, delle modalità di presentazione delle stesse e dei procedimenti per valutarne la correttezza e l'affidabilità.

La situazione è rimasta pressoché invariata con la Comunicazione adottata dalla Commissione il 2 luglio del 2002, intitolata "Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile" ([COM\(2002\) 347](#)). Quest'ultima, presentata alla luce dei risultati del processo di

consultazione sul Libro Verde, ha ulteriormente ribadito la necessità di adottare un quadro normativo per la divulgazione di informazioni non finanziarie da parte delle imprese, ritenute l'unico strumento trasversale in grado di assicurare la comparazione tra i risultati conseguiti con riguardo all'impatto delle stesse sull'ambiente, sui diversi soggetti interessati e sulla tutela dei diritti umani (al riguardo, si veda A. DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2010, p. 163 ss.).

Tali valutazioni hanno condotto la Commissione a formulare un nuovo piano strategico di promozione della CSR, fondato sulla conferma della natura volontaria della stessa, sulla necessità di implementare la trasparenza delle pratiche non finanziarie delle imprese, su un approccio globale in linea con gli altri strumenti internazionali e, infine, sulla considerazione, tenendo conto delle loro peculiarità, delle piccole e medie imprese.

Il percorso di promozione della CSR è così proseguito attraverso la presentazione, avvenuta il 22 marzo del 2006, della seconda comunicazione della Commissione intitolata "Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese" ([COM\(2006\)136](#)), che avrebbe dovuto rappresentare, in teoria, una sintesi evolutiva delle diverse posizioni e proposte affermate all'interno del *Multi-Stakeholder Forum*, istituito con la comunicazione del 2002. Al di là del titolo chiaramente ambizioso, la comunicazione è risultata, invece, una sostanziale, seppur più consapevole, riaffermazione di quanto già stabilito nei precedenti atti (O. DE SCHUTTER, *Corporate Social Responsibility European Style*, in *European Law Journal*, 2008, p. 203 ss.).

Una svolta positiva, in termini di efficacia e organicità, nelle politiche europee in materia di CSR e, in particolare, in tema di divulgazione di informazioni non finanziarie si è avuta soltanto attraverso l'adozione della comunicazione del 25 ottobre 2011, intitolata "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" ([COM\(2011\) 681](#)) (sul punto, si veda E. PISTOIA, *Il volontariato regolamentato nell'azione europea a sostegno della responsabilità sociale d'impresa*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2013, p. 267 ss.). Invero, l'obiettivo di realizzare un proficuo *smart mix* fra strumenti volontari e normativa complementare, attraverso la formale assegnazione alle pubbliche autorità di un ruolo di supporto delle attività private, ha posto le basi per sviluppare al meglio uno degli aspetti fondamentali della nuova strategia, ovvero la *non-financial disclosure*. In questa prospettiva, la Commissione si è impegnata a formulare una proposta di direttiva concernente la divulgazione di informazioni sociali e ambientali, poi presentata il 17 aprile 2013 ([COM \(2013\) 207](#)). Da quest'ultima è emersa con chiarezza la sussistenza di una fondamentale problematica: l'inadeguato livello di trasparenza, in senso quantitativo e qualitativo, delle suddette informazioni.

Il primario obiettivo è stato dunque quello di incrementare il livello di uniformità, comparabilità e pertinenza delle informazioni non finanziarie divulgate da determinate società. A tal fine, la direttiva 2014/95/UE, adottata

in virtù della disposizione di cui all'art. 50, par. 1, del TFUE, modificando la direttiva 2013/34/UE, ha disposto, attraverso l'introduzione dell'art. 19 *bis*, l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni, che costituiscono enti di interesse pubblico e il cui numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio è pari o superiore a 500, di includere nella relazione sulla gestione una comunicazione di carattere non finanziario. Il medesimo obbligo informativo è stato peraltro esteso, *ex art. 29 bis*, agli enti di interesse pubblico che risultano essere imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e il cui numero di dipendenti occupati, su base consolidata, è pari a 500.

Nella Proposta di Direttiva, la Commissione ha stimato che tali vincoli informativi gravano attualmente su circa 11700 società e gruppi operanti nel contesto europeo. L'inclusione delle sole imprese che costituiscono enti di interesse pubblico non ha dunque consentito di realizzare il principale obiettivo sotteso all'adozione della direttiva del 2014, ovvero, come pocanzi osservato, fronteggiare la necessità di maggiore trasparenza di informazioni non finanziarie, in termini qualitativi e quantitativi. Inoltre, il ristretto ambito soggettivo di applicazione imposto dai citati artt. 19 *bis* e 29 *bis* ha sacrificato sensibilmente la valutazione dell'impatto ambientale dell'attività d'impresa: invero, i destinatari degli obblighi in esame risultano essere soggetti tendenzialmente operanti nel settore finanziario. Al contrario, l'inclusione delle imprese di grandi dimensioni in termini di risorse umane e fatturato, non considerate enti di interesse pubblico, fra i destinatari dei vincoli divulgativi avrebbe soddisfatto differenti aspettative.

Tale conclusione è peraltro rafforzata dall'analisi degli obblighi imposti dai predetti artt. 19 *bis* e 29 *bis*, con i quali è stato previsto che le imprese debbano presentare una dichiarazione contenente "almeno" informazioni ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione. Il criterio per la selezione delle informazioni è stato identificato nella misura per la quale le stesse siano necessarie alla comprensione dei risultati e degli impatti dell'attività di impresa sulla società. Ai sensi di tali norme, la rendicontazione deve comprendere (i) una breve descrizione del modello aziendale, (ii) una descrizione delle politiche sociali applicate e (iii) dei risultati delle stesse, (iv) i principali rischi connessi agli aspetti sociali e, infine, (v) gli indicatori di prestazione di carattere non finanziario attinenti all'attività d'impresa.

Inoltre, nonostante l'individuazione degli ambiti da includere nella dichiarazione sia stata effettuata attraverso la previsione di un obbligo minimo, le imprese sono libere di non attuare politiche relative ad uno o più degli aspetti menzionati. Difatti, *ex art. 19 bis*, par. 1, qualora un'impresa non abbia applicato strategie in relazione ad uno degli aspetti indicati ha solo il dovere di fornire una motivazione "chiara ed articolata" di questa scelta.

L'approccio flessibile fin qui delineato trova riscontro, inoltre, nella mancata individuazione di uno standard uniforme di riferimento per la *non-financial disclosure*. La direttiva ha infatti consentito alle imprese di basarsi su standard nazionali, internazionali e dell'Unione, per determinare la forma e il contenuto della dichiarazione. Al riguardo, va rilevato che, al fine di

favorire una divulgazione coerente e sistematica delle informazioni non finanziarie, la Commissione ha elaborato degli orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione ([2017/C 215/01](#)). Questi ultimi, tuttavia, non individuano uno standard comune europeo, né adottano come riferimento uniforme uno degli standards internazionali maggiormente diffusi, limitandosi piuttosto a prevedere ad una lista di esempi esplicativi e indicatori fondamentali di prestazione, che seppure utile ad integrare la disciplina della direttiva, non supera la portata prescrittiva minima della stessa.

Tale quadro giuridico ha comportato il permanere di una certa frammentarietà e disomogeneità fra le legislazioni dei singoli Stati, nonostante l'introduzione di uno strumento volto, per l'appunto, all'armonizzazione delle stesse. In altri termini, la direttiva del 2014, pur rappresentando un importante sviluppo nel percorso di promozione della responsabilità sociale, non ha compiutamente raggiunto gli obiettivi prefissati. La mancanza di una specifica ed esaustiva definizione dei contenuti da rendere nelle dichiarazioni non finanziarie e l'assenza di uno standard di riferimento comune e uniforme hanno prodotto conseguenze negative sulla qualità delle informazioni sociali e ambientali divulgate. Allo stesso tempo, l'applicabilità alle sole imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico ha invece limitato la comparabilità e l'affidabilità, in termini quantitativi, delle dichiarazioni (per un'analisi completa della direttiva 2014/95/UE ci sia consentito rinviare a F. CECI, *L'obbligo di divulgazione di informazioni di carattere non finanziario quale strumento di Corporate Social Responsibility nel quadro dell'Unione europea*, in M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto internazionale e diritto societario*, Napoli, 2019, p. 339 ss.).

Tali criticità, come anticipato, hanno comportato la necessità di una revisione della disciplina relativa all'informativa non finanziaria, introdotta con l'adozione della Direttiva. Questa esigenza, e il conseguente giudizio di inadeguatezza della normativa del 2014, è altresì emersa sia dalle risoluzioni del Parlamento europeo del [29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile](#) e del [17 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile](#), sia dalla valutazione di impatto della proposta di Direttiva ([SWD\(2021\)150](#)), che ha contribuito a definirne il contenuto.

3. La Direttiva, infatti, riscontra la crescente richiesta di informazioni non finanziarie dei diversi soggetti interessati all'impatto dell'attività delle imprese. Nello specifico, da una parte, gli investitori hanno raggiunto maggiore consapevolezza circa l'incidenza delle questioni legate alla sostenibilità sui risultati finanziari. Consapevolezza che, oltre a seguire una nota tendenza di mercato, appare anche legata all'adozione del [regolamento \(UE\) 2020/852](#) del Parlamento europeo e del Consiglio – che ha introdotto un sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili allo scopo di potenziare gli investimenti sostenibili e contrastare il greenwashing dei prodotti finanziari – e del [regolamento \(UE\) 2019/2088](#) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore

dei servizi finanziari, che regola la modalità con cui i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare le informazioni sulla sostenibilità agli investitori finali. Dall'altra parte, com'è noto, le parti sociali e le differenti categorie di stakeholders hanno sempre maggiori aspettative in relazione alla responsabilità delle imprese per l'impatto delle loro attività sull'ambiente e sulle persone e, in questo senso, le dichiarazioni non finanziarie risultano l'unico strumento utile a verificare efficacemente tale impatto.

Per altro verso, sono le stesse imprese soggette alle prescrizioni della direttiva 2014/95/UE ad aver incontrato difficoltà, dovute alla scarsa precisione della disciplina da questa stabilita, riguardo le informazioni da comunicare e le modalità di divulgazione.

L'obiettivo della Direttiva, pertanto, è quello di estendere l'ambito di applicazione degli obblighi in esame e di specificarne al meglio il contenuto e le modalità di adempimento, in modo da migliorare l'attendibilità e la comparabilità delle informazioni di sostenibilità e contribuire al processo di responsabilizzazione delle imprese operanti nel mercato unico europeo per ciò che concerne il loro impatto sull'ambiente e sulla società.

Inoltre, il nuovo atto normativo risponde alla necessità di conseguire un'armonizzazione e una convergenza a livello internazionale delle iniziative in materia di informativa di sostenibilità, quali, ad esempio, la proposta dell'*International Financial Reporting Standards Foundation* di creare un nuovo organismo di normalizzazione in materia di sostenibilità o i modelli già ampiamente diffusi quali quelli adottati dalla *Global Reporting Initiative* e dal *Sustainability Accounting Standards Board*. Invero, un allineamento globale dei principi applicabili alla comunicazione delle informazioni non finanziarie consentirebbe una maggiore comparabilità delle stesse e, soprattutto, minori costi per le imprese che operano in differenti mercati.

4. Così individuati i principali obiettivi della Direttiva, e passando all'analisi delle novità introdotte dalla stessa, va anzitutto rilevato come, su un piano terminologico, l'espressione "informazioni di carattere non finanziario" sia stata sostituita con quella di "informazioni sulla sostenibilità", per tali intendendosi quelle concernenti i fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance. Tale scelta, introdotta ex art. 1, n. 2), lett. B), della Direttiva, oltre che rispondere ad una prassi seguita dalla maggior parte delle imprese, rappresenta la conseguenza dell'acquisita consapevolezza della rilevante incidenza delle questioni di sostenibilità sui risultati finanziari.

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione, occorre in primo luogo sottolineare che la nuova formulazione dell'art. 19 *bis* della direttiva 2013/34/UE, risultante dalla Direttiva (art. 1, n. 4), abbia esteso gli obblighi informativi a tutte le imprese di grandi dimensioni, ovverosia quelle che superino almeno due dei seguenti requisiti: a) totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di euro; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Appare evidente come tale estensione, che pertanto include le imprese di grandi dimensioni non quotate, sia dovuta alle preoccupazioni relative agli

impatti ambientali e sui diritti umani di quelle società multinazionali che, pur disponendo di ampie e rischiose catene di valore, non operano nel settore finanziario.

La nuova formulazione dell'art. 19 *bis* rende applicabili gli obblighi informativi anche a tutte le imprese medie e piccole – ad eccezione delle microimprese (totale dello stato patrimoniale di 350.000 euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 700.000 euro e un numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio non superiore a 10) – con valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'Unione. L'innovativa inclusione delle società di dimensioni medio-piccole nell'ambito di applicazione della Direttiva appare giustificata dal fatto che queste imprese rappresentano una parte rilevante degli enti quotati europei e dal conseguente interesse degli investitori e delle parti sociali ad avere accesso alle loro informazioni di sostenibilità. A tal riguardo, è tuttavia opportuno evidenziare come la previsione in parola risulti mitigata dall'art. 5, par. 1, della Direttiva, il quale dispone che tali imprese inizino a comunicare le informazioni di sostenibilità dopo tre anni dall'entrata in vigore. In aggiunta, il contenuto delle prescrizioni della Direttiva, come si vedrà a breve, consente alle piccole e medie imprese soggette agli obblighi informativi di poter adempiere agli stessi in maniera proporzionata alle loro capacità e risorse.

Inoltre, l'art. 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE, come modificato dalla Direttiva (art. 1, n. 7), impone alle imprese madri di un gruppo, che su base consolidata risulti di grandi dimensioni, di includere nella relazione sulla gestione consolidata le informazioni di sostenibilità. Tale disposizione va letta in combinato disposto con quella di cui al citato art. 19 *bis*, par. 9, in virtù della quale l'impresa figlia ricompresa nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre è esentata dai vincoli informativi, e sarà semplicemente tenuta ad includere nella propria relazione il nome e la sede legale della holding che comunica informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo, il link alla relazione e un riferimento all'esenzione dalla rendicontazione.

Ancora, uno degli aspetti più innovativi concernente le modifiche dell'ambito di applicazione soggettivo della Direttiva riguarda l'inclusione di alcune imprese di Stati terzi, con evidenti ricadute positive in termini di parità di condizioni di mercato e di responsabilizzazione di queste società. Invero, attraverso l'introduzione dell'art. 40 *bis* nella direttiva 2013/34/UE, saranno soggette agli obblighi informativi le imprese di grandi dimensioni o con valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'Unione stabilite nel territorio di uno Stato membro, anche qualora appartengano ad un gruppo la cui holding è disciplinata dal diritto di uno Paese terzo. Allo stesso modo, le succursali o le controllate di imprese soggette al diritto di uno Stato terzo, qualora situate sul territorio di uno Stato membro – ma esclusivamente nei casi in cui tali società non europee abbiano generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi –, dovranno anch'esse adempiere all'obbligo di rendicontazione, a livello consolidato o a livello individuale dell'impresa.

Con riguardo alle modifiche adottate sul piano oggettivo, la nuova formulazione degli artt. 19 *bis* e, con riferimento ai gruppi, 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE impone ai citati enti societari di includere nella relazione sulla gestione, in maniera chiara e identificabile, le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché quelle utili alla verifica del modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa e sui suoi risultati, indicando altresì le procedure attuate per individuare dette informazioni.

Sotto il profilo dei contenuti, l'adempimento riguarderà anzitutto una breve descrizione del modello e della strategia aziendale dell'impresa, dal quale emergano le misure poste in essere in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di attuazione della relativa strategia; le opportunità per l'impresa connesse a tali questioni; i piani, inclusi le azioni finanziarie e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con le previsioni dell'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015, sui cambiamenti climatici e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il modo in cui i modelli e le strategie tengono conto degli interessi degli *stakeholders* e dell'impatto sulle questioni di sostenibilità.

Inoltre, le informazioni dovranno altresì includere una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa – compresi, qualora possibile, quelli di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050 –, una descrizione dei progressi realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se questi sono basati su prove scientifiche.

In aggiunta, e in linea con gli strumenti internazionali in materia di *due diligence* di sostenibilità – tra cui i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali – ma soprattutto con la proposta di direttiva della Commissione del 23 febbraio 2022 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ([COM\(2022\) 71](#)), le informazioni dovranno altresì contenere una descrizione delle procedure di *due diligence* adottate (sul punto, si veda G. CARELLA, *La responsabilità civile dell'impresa transnazionale per violazioni ambientali e di diritti umani: il contributo della proposta di direttiva sulla due diligence societaria a fini di sostenibilità*, in *fsjeurostudies.eu*, n. 2, 2022, p. 10 ss.). Queste ultime, in particolare, devono riguardare i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, oltre che le azioni intraprese per identificare, monitorare per prevenire o attenuare tali impatti.

Infine, in relazione alla governance, le imprese saranno tenute a fornire una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per ciò che concerne le questioni di sostenibilità e le competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo, oltre che un'indicazione degli incentivi connessi alle citate questioni.

Gli obblighi informativi sin qui descritti appaiono attenuati, e più flessibili, per le piccole e medie imprese ricomprese nell'ambito di applicazione della Direttiva. Queste ultime, invero, avranno facoltà di presentare esclusivamente una breve descrizione del modello e della strategia dell'impresa; delle politiche adottate in relazione alle questioni di sostenibilità; dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, in relazione a dette questioni e delle eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti.

Passando alle modalità con cui presentare le citate informazioni, occorre rilevare come, avendo acquisito consapevolezza dell'inadeguatezza degli orientamenti non vincolanti pubblicati dalla Commissione nel 2017 e nel 2019, la Direttiva ha previsto l'introduzione di principi comuni obbligatori di rendicontazione di sostenibilità, così da garantirne la comparabilità e la pertinenza. In particolare, in virtù di quanto disposto dall'art. 29 *ter*, la Commissione adotterà entro il 30 giugno 2024 atti delegati, ad integrazione della stessa Direttiva, al fine di determinare principi volti a specificare le informazioni che le imprese saranno tenute a comunicare e le modalità per presentare tali informazioni. Da un punto di vista generale, i citati principi troveranno applicazione a tutte le informazioni rilevanti richieste a norma della Direttiva e risultano necessari per garantire un'armonizzazione della materia, grazie alla quale le rendicontazioni di sostenibilità possano divenire maggiormente comparabili, finanche con quelle di carattere finanziario. Per conseguire questo obiettivo, tali principi, oltre a tenere in considerazione la disciplina europea in materia di rendicontazione finanziaria e no, dovrebbero risultare allineati agli strumenti internazionali in tema di informativa di sostenibilità, quali, tra tutti, quelli elaborati dalla *Global Reporting Initiative* o dal *Sustainability Accounting Standards Board*.

Sempre sotto un profilo delle novità introdotte, con la previsione di cui all'art. 29 *quinquies* è stato disposto l'obbligo in capo alle imprese di redigere la relazione sulla gestione in formato elettronico, da mettere gratuitamente a disposizione del pubblico, così da offrire l'opportunità di utilizzare le informazioni in maniera più efficiente e ridurre notevolmente i costi a carico degli utenti e delle imprese stesse.

Infine, la Direttiva ha previsto due differenti misure per garantire che le prescrizioni imposte dalla stessa siano adempiute correttamente e in maniera affidabile ed efficace.

Anzitutto, la modifica dell'art. 33, par. 1, ha introdotto l'obbligo in capo agli Stati membri di prevedere una forma di responsabilità collettiva per gli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese, nelle rispettive competenze, con riguardo all'osservanza delle previsioni della Direttiva e dei principi comuni che verranno adottati dalla Commissione.

In secondo luogo, attraverso una modifica dell'art. 34, si è altresì previsto che le imprese debbano presentare un'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, rilasciata dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile o, a determinate condizioni, dai prestatori indipendenti di tali servizi. Tale attestazione dovrà riguardare la conformità della

rendicontazione con le prescrizioni previste dalla Direttiva e dalla normativa europea in tema di informativa di sostenibilità, nonché le procedure svolte dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo i principi di rendicontazione. Pur trattandosi di un'attestazione finalizzata ad acquisire un livello di sicurezza limitato – in base al quale verranno formulate conclusioni in forma negativa circa l'insussistenza di inesattezze rilevanti –, si tratta di un notevole passo avanti rispetto alla disciplina del 2014 che, invece, impone esclusivamente un obbligo di verifica circa l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario. A tal riguardo, appare inoltre rilevante evidenziare come, con una modifica della direttiva 2006/43/CE, la Direttiva abbia introdotto l'art 26 *bis*, in virtù del quale la Commissione adotterà, entro il 1° ottobre 2026, degli atti delegati per fornire principi che stabiliscano le procedure che i revisori dovranno seguire per le attestazioni con un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione, e, entro il 1° ottobre 2028, ulteriori atti delegati per stabilire i principi di attestazione per acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità, ovvero sia con standard di controllo più rigidi e complessi che prevedono, tra l'altro, una verifica interna dell'impresa che provvede alla rendicontazione. Infine, alla luce del fondamentale ruolo dei revisori legali nel garantire l'affidabilità delle informazioni sulla sostenibilità, la Direttiva ha altresì introdotto delle disposizioni di riordino di tale categoria e di quella dei prestatori indipendenti di attestazioni, che incide sui requisiti professionali e sulla formazione richiesti, nonché sul riconoscimento delle qualifiche.

5. Avendo sin qui evidenziato i tratti salienti delle novità introdotte dalla Direttiva, è possibile compiere alcune osservazioni relative alla portata delle stesse.

Anzitutto, appare rilevante sottolineare come l'estensione dell'ambito soggettivo delle norme introdotte dalla Direttiva condurrà, stando alle stime della Commissione, all'inclusione nella sfera di applicazione della nuova disciplina di circa 49000 imprese, corrispondenti al 75 % del fatturato di tutte le società di capitali del territorio europeo. Dato, quest'ultimo, che, oltre a consentire una migliore comparabilità delle informazioni divulgate in termini quantitativi, avrà altresì un effetto positivo indiretto sul rispetto dei diritti umani e delle norme a tutela dell'ambiente. Invero, attraverso l'imposizione di obblighi di trasparenza ad un così ampio numero di destinatari, la Direttiva contribuirà a rendere le imprese, europee ma anche di Stati terzi, maggiormente consapevoli e responsabili del loro impatto sulla società e su interessi ormai ritenuti fondamentali – quali, per l'appunto, l'ambiente e il rispetto dei diritti umani –, influenzando positivamente il modo in cui le stesse gestiscono le ripercussioni negative in tali ambiti. Allo stesso tempo, la citata estensione fungerà da incentivo per gli investimenti in favore delle società che adottano politiche effettivamente sostenibili. Inoltre, gli obblighi in parola consentiranno anche alle piccole e medie imprese, da una parte, di avere più facilmente accesso al capitale finanziario e, dall'altra parte, di essere incluse in un maggior numero di portafogli di investimento gestiti da fondi europei.

Per altro verso, la previsione di un recepimento differenziato nel tempo degli obblighi in parola – 1° gennaio 2024, per gli enti già tenuti alla presentazione della dichiarazione non finanziaria; 1° gennaio 2025, per le imprese di grandi dimensioni e 1° gennaio 2026 per le PMI – dovrebbe assicurare che tutte le società incluse nell’ambito di applicazione possano disporre del tempo necessario per programmare i relativi adempimenti e rispettarli in misura proporzionata alle relative capacità economiche.

Contestualmente, la precisa specificazione del contenuto della rendicontazione – con una spiccata attenzione verso i fattori climatici e ambientali –, unitamente con la previsione di un termine per l’introduzione di principi comuni relativi alla modalità di presentazione delle informazioni di sostenibilità, comporterà significativi miglioramenti sulla resa qualitativa delle stesse. Conseguentemente, da una parte, gli investitori e gli stakeholders potranno avere accesso a rendicontazioni comparabili e dal contenuto uniforme, poiché redatte sulla base di standard comuni; dall’altra parte, le imprese soggette agli obblighi informativi saranno agevolate nella presentazione delle rendicontazioni, dovendo attenersi a modelli obbligatori e in linea con gli altri strumenti internazionali in materia, con evidenti benefici in termini di costi da sopportare e di parità di condizioni di mercato.

Infine, l’introduzione dell’obbligo di attestazione di conformità delle rendicontazioni di sostenibilità garantirà alle stesse un alto grado di affidabilità, dato dall’imparzialità dei professionisti coinvolti, che gradualmente potrebbe divenire corrispondente a quello delle informazioni finanziarie e di gestione delle imprese.

Alla luce di tali elementi, ci sembra che le novità introdotte dalla Direttiva risultino certamente idonee a superare le criticità della disciplina del 2014 e a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione con riferimento alla transizione verso un’economia moderna, sostenibile e competitiva, attraverso il coinvolgimento di larga parte degli attori privati. In questo senso, con l’adozione della Direttiva, il percorso politico e legislativo in materia di informazioni non finanziarie ha raggiunto esiti senz’altro positivi, in termini di efficacia e organicità, che rendono l’Unione un polo di eccellenza globale per la *CSR*, conseguendo in tale ambito un risultato alla cui realizzazione l’azione europea era tesa sin dal principio.